

## Registro dei fertilizzanti

### Parte prima

#### Fertilizzanti convenzionali

1. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti convenzionali sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione dei prodotti nel Registro online dei fertilizzanti attraverso una sezione dedicata "*accedi ai servizi online*" presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it), nella quale è obbligatorio indicare:

- l'anagrafe del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;
- l'eventuale presenza di mesolementi;
- l'eventuale presenza di microelementi;
- l'elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Al fine di attivare detta procedura risulta necessario che i fabbricanti individuino una o più persone di riferimento in base alle indicazioni fornite dall'ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all'atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:

informazioni sulle materie prime:

- a) elenco
- b) caratteristiche e origine

informazioni sul processo produttivo:

- a) definizione delle fasi del processo di produzione
- b) descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) parametri di processo

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9 del presente decreto, provvede alla pubblicazione, nel "Registro dei fertilizzanti", per i fertilizzanti convenzionali.

3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti", per i fertilizzanti convenzionali, aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante).

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

## Parte seconda

### Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel Regolamento (CE) n. 834/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell'art. 3 del Regolamento n. 889/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. L'Art. 3, punto 1, del Regolamento (CE) n. 889/2008 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell'allegato I del medesimo Regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.

3. Ai sensi dell'Art. 9, punto 1, del Regolamento (CE) n. 834/2007 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.

4. Sono consentiti in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.

5. Il fabbricante che intende immettere fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione dei prodotti nel Registro online dei fertilizzanti attraverso una sezione dedicata "*accedi ai servizi online*" presente nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it), nella quale è obbligatorio indicare:

- l'anagrafe del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;
- l'eventuale presenza di mesolementi;
- l'eventuale presenza di microelementi;
- l'elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenute nel fertilizzante.

Al fine di attivare detta procedura risulta necessario che i fabbricanti individuino una o più persone di riferimento in base alle indicazioni fornite dall'ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale.

Il fabbricante, inoltre, è tenuto a predisporre per ogni prodotto, un file, in versione non modificabile, da allegare all'atto della registrazione online, recante le indicazioni sul processo produttivo, definendo e descrivendo le fasi del processo di produzione e i relativi parametri di processo ed in particolare:

informazioni sulle materie prime:

- a) elenco
- b) caratteristiche e origine

informazioni sul processo produttivo:

- a) definizione delle fasi del processo di produzione
- b) descrizione delle fasi del processo di produzione
- c) parametri di processo

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Detti fertilizzanti devono:

- a) presentare obbligatoriamente i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dal presente decreto;
- b) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione;
- c) riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "*Consentito in agricoltura biologica*", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente la miscela.

7. La Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, ufficio COSVIR XI – Servizio fitosanitario centrale, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione, esamina la correttezza delle informazioni trasmesse ed in assenza di irregolarità, sentito il parere dell'Ufficio SAQ X - Agricoltura biologica della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Mipaaf, sentita la Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'articolo 9 del presente decreto, provvede alla pubblicazione nel "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica.

8. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti" per i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica aggiorna il Registro online su ogni eventuale variazione occorsa, oggetto della comunicazione trasmessa ai fini della iscrizione al Registro (esempio: aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo).

Tutte le dichiarazioni rese hanno valore di autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

## **Parte Terza**

### **Informazioni generali**

1. Sono cancellati d'ufficio dal "Registro dei fertilizzanti" i prodotti di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieta la circolazione e l'immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.